



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

La struttura della Nota Integrativa dei bilanci di esercizio 2020

(Circolare n. 8 del 6 maggio 2021)

Indice

1. Premessa	3
2. Sospensione degli ammortamenti	4
3. Moratoria dei debiti	4
4. Sospensione dell'obbligo di ricapitalizzazione	5
5. Rivalutazione dei beni di impresa	5
6. Deroga alla svalutazione dei titoli del circolante	6
7. Informativa obbligatoria ex art. 2427 c.c.	6
8. Ulteriore informativa relativa ai principi, agli schemi e ai criteri	19
9. Informativa relativa agli strumenti finanziari	21
10. Informativa legata a specifiche situazioni	24
11. Informativa "supplementare" nel bilancio abbreviato	26

1. Premessa

Tra le norme introdotte dal legislatore per limitare gli impatti dell'emergenza sanitaria sui bilanci 2020, assumono particolare rilevanza (si vedano i successivi §§ 2-4):

- la **possibilità di sospendere gli ammortamenti** delle immobilizzazioni immateriali e materiali (DL 104/2020, conv. L. 126/2020);
- la **moratoria dei debiti finanziari** (DL 18/2020, conv. L. 27/2020);
- la **deroga** alle disposizioni sulla **continuità aziendale** (DL 34/2020, conv. L. 77/2020);
- la **sospensione dell'obbligo di ricapitalizzazione** (DL 23/2020, conv. L. 40/2020, come modificato dalla L. 178/2020, legge di bilancio 2021).

Inoltre, è stata confermata anche per il 2020 la possibilità (si vedano i successivi §§ 5 e 6):

- di **rivalutare i beni d'impresa** (DL 104/2020, conv. L. 126/2020);
- di non **svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante** (DL 119/2018, conv. L. 136/2018).

Le suddette norme richiedono che in Nota integrativa venga data adeguata informativa, la quale si va dunque ad aggiungere ed integrare nel contenuto "ordinario" della Nota integrativa quale rinvenibile, in primo luogo, dalla formulazione dell'art. 2427 c.c., che ne detta il contenuto minimo (si veda il successivo § 7).

Ulteriori obblighi informativi sono, però, desumibili da altre disposizioni del codice civile. Tali obblighi attengono (si veda il successivo § 8):

- ai principi generali che regolano la redazione del bilancio, alla configurazione degli schemi obbligatori e ai criteri di valutazione (artt. 2423, 2423-*bis*, 2423-*ter*, 2424 e 2426 c.c.);
- al possesso di strumenti finanziari (art. 2427-*bis* c.c.);
- a situazioni specifiche che possono caratterizzare ciascuna società, legate:
 - al possesso di partecipazioni in società di persone (art. 2361 c.c.);
 - alla destinazione di beni o finanziamenti ad uno specifico affare (artt. 2447-*septies* e 2447-*decies* c.c.);
 - all'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento da parte di un'altra società (art. 2497-*bis* c.c.);
 - ad operazioni straordinarie, quali la liquidazione e la fusione (artt. 2490 e 2504-*bis* c.c.);
 - alla tipologia di attività esercitata (società cooperative a mutualità prevalente, art. 2513 c.c.).

Nel prosieguo, dopo aver focalizzato l'attenzione sui contenuti informativi richiesti in relazione alle novità legislative introdotte nell'ambito della normativa emergenziale "anti-COVID", si riepilogheranno le principali indicazioni di carattere generale da fornire nella Nota integrativa, ricordando sin d'ora che:

- ai sensi dell'art. 2423 co. 6 c.c., i dati della Nota integrativa possono essere indicati, anziché in unità di euro, in **migliaia di euro**;
- ai sensi dell'art. 2435-*bis* c.c., la Nota integrativa dei **bilanci abbreviati** deve fornire le informazioni richieste dagli artt. 2423 co. 3, co. 4 e co. 5, 2423-*ter* co. 2 e co. 5 c.c., 2424 co. 2, art. 2426

co. 1 n. 4 e n. 6 e quelle richieste dall'art. 2427, indicate nella tabella riportata nel § 3 della presente circolare;

- ai sensi dell'art. 2435-*ter* c.c., le **micro imprese** sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa quando in calce allo Stato patrimoniale risulti l'informativa su impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale e quella sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci.

2. Sospensione degli ammortamenti

L'art. 60 co. 7-*bis* del DL 104/2020 convertito stabilisce che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020), possono, anche in deroga all'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c., non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al Conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.

Le società che applicano i principi contabili nazionali che decideranno di attivare la sospensione (parziale o totale) degli ammortamenti dovranno destinare il corrispondente ammontare a una riserva indisponibile di utili.

I soggetti che si avvalgono della facoltà in esame, per espressa previsione normativa, possono comunque dedurre la quota di ammortamento non imputata a Conto economico.

Ne deriva un disallineamento tra valore civilistico e fiscale, per cui, in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020, occorre effettuare una variazione in diminuzione che, avendo natura temporanea, comporta lo stanziamento di imposte differite passive nel bilancio 2020.

Dell'attivazione della deroga e delle relative motivazioni dovrà essere fornita apposita informativa nella Nota integrativa del bilancio 2020, insieme alla quantificazione degli ammortamenti non contabilizzati (e dei conseguenti impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio) e all'iscrizione della corrispondente riserva indisponibile.

3. Moratoria dei debiti

L'art. 56 del DL 18/2020 convertito ha introdotto la possibilità di sospendere il pagamento dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale fino al 30.6.2021 (grazie alla proroga approvata con la L. 178/2020, legge di bilancio 2021).

La sospensione può avere a oggetto la sola quota capitale della rata oppure l'intera rata, comprensiva quindi degli interessi passivi e riguarda anche i contratti di *leasing*.

Le imprese che hanno richiesto e ottenuto la moratoria devono riportare un'adeguata informativa nella Nota integrativa.

Per quanto riguarda in particolare le moratorie sui *leasing*, gli effetti della sospensione del pagamento dei canoni o della sola quota capitale implicita e del relativo prolungamento del contratto dovranno essere illustrati nella Nota integrativa (art. 2427 co. 1 n. 22 c.c.).

4. Sospensione dell'obbligo di ricapitalizzazione

Il co. 266 dell'art. 1 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha sostituito, a decorrere dall'1.1.2021, l'art. 6 del DL 23/2020 convertito, prevedendo che, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020 (ovvero nei bilanci che chiudono a quella data così come in quelli a cavallo) non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-*bis* co. 4, 5 e 6 e 2482-*ter* c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-*duodecies* c.c. (co. 1).

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, *ex* artt. 2446 co. 2 e 2482-*bis* co. 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (co. 2).

Le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio (co. 4).

5. Rivalutazione dei beni di impresa

L'art. 110 del DL 104/2020 convertito ha riproposto un provvedimento di rivalutazione dei beni d'impresa riservato ai soggetti che adottano, per la redazione del bilancio, i principi contabili nazionali.

Possono essere rivalutati i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000. Trattasi, quindi:

- dei beni materiali e immateriali (marchi, brevetti, licenze, ecc., con eccezione per i "meri" costi pluriennali), con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa;
- delle partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie.

La rivalutazione eseguita ai sensi dell'art. 110 del DL 104/2020 riguarda i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019 (c.d. "bilancio di riferimento") e deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo, ovvero nel bilancio al 31.12.2020.

La rivalutazione *ex* art. 110 del DL 104/2020 può essere effettuata:

- ai soli fini civilistici;
- con valenza anche fiscale, dietro il pagamento di una imposta sostitutiva del 3% (misura valida per tutti i beni rivalutabili).

Le informazioni da fornire in Nota integrativa relativamente alla rivalutazione riguardano essenzialmente:

- i criteri di valutazione (art. 2427 co. 1 n. 1 c.c.);
- i movimenti delle immobilizzazioni (art. 2427 co. 1 n. 2 c.c.);
- la natura e le utilizzazioni delle voci di patrimonio netto (art. 2427 co. 1 n. 7-*bis* c.c.);
- la fiscalità differita (art. 2427 co. 1 n. 14 c.c.).

6. Deroga alla svalutazione dei titoli del circolante

Ai fini della redazione del bilancio 2020 è possibile continuare a fruire della possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante. Il DM 17.7.2020 ha, infatti, esteso all'esercizio 2020 la disposizione derogatoria contenuta nell'art. 20-*quater* del DL 119/2018 (conv. L. 136/2018). Tale norma consente ai soggetti OIC di mantenere i titoli iscritti nell'attivo circolante ai medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

Secondo il documento interpretativo OIC 4 (§ 12), le società che applicano la deroga devono indicare in Nota integrativa:

- le modalità con cui si sono avvalse di tale facoltà, specificando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga;
- la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio e il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato;
- le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.

7. Informativa obbligatoria ex art. 2427 c.c.

Le informazioni relative alle specifiche disposizioni, che impattano i "bilanci di esercizio 2020", introdotte nell'ambito delle misure emergenziali "anti-COVID", di cui ai precedenti §§ da 2 a 6, vanno integrate nella Nota Integrativa in aggiunta al contenuto informativo "standard" previsto dalla legislazione "ordinaria", a cominciare dell'art. 2427 c.c..

Nota integrativa - Contenuto minimo ex art. 2427 c.c.		
N.	Informativa	Obbligo nei bilanci abbreviati
1	Criteri di valutazione	Sì
2	Movimenti delle immobilizzazioni	Sì
3	Composizione delle voci riguardanti i costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo	No
3- <i>bis</i>	Riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali	No
4	Movimenti delle altre voci dell'attivo e del passivo	No
5	Elenco delle partecipazioni	No

Nota integrativa - Contenuto minimo ex art. 2427 c.c.		
N.	Informativa	Obbligo nei bilanci abbreviati
6	Crediti e debiti di durata residua superiore a 5 anni; debiti assistiti da garanzie reali su beni della società	Sì. Limitatamente ai soli debiti, può essere omessa l'indicazione della ripartizione geografica
6-bis	Variazioni dei cambi valutari successive alla chiusura dell'esercizio	No
6-ter	Crediti e debiti per operazioni di pronti contro termine	No
7	Composizione delle voci riguardanti i ratei e i risciolti, gli altri fondi e le altre riserve del passivo	No
7-bis	Origine, disponibilità e distribuibilità delle riserve di Patrimonio netto	No
8	Oneri finanziari capitalizzati	Sì
9	Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale	Sì
10	Ripartizione dei ricavi per attività e area geografica	No
11	Proventi da partecipazione diversi dai dividendi	No
12	Composizione della voce relativa agli interessi e agli altri oneri finanziari	No
13	Importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali	Sì
14	Imposte anticipate e differite	No
15	Numero medio di dipendenti, ripartiti per categoria	Sì. Può essere omessa l'informazione relativa alla ripartizione per categoria
16	Compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e sindaci	Sì
16-bis	Compensi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale	No
17	Numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni	No
18	Azioni di godimento, obbligazioni convertibili e titoli similari	No
19	Altri strumenti finanziari emessi dalla società	No
19-bis	Finanziamenti dei soci, con evidenza separata di quelli postergati	No
20	Beni compresi nei patrimoni destinati a uno specifico affare	No
21	Proventi dei finanziamenti destinati a uno specifico affare	No
22	Operazioni di <i>leasing</i> finanziario	No
22-bis	Operazioni realizzate con parti correlate	Sì. È possibile limitare l'informativa alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti e a quelle con membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione
22-ter	Operazioni "fuori bilancio"	Sì. Possono essere omesse le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici
22-quater	Eventi successivi	Sì
22-quinquies	Nome e sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte nonché il luogo dove è disponibile il consolidato	No

Nota integrativa - Contenuto minimo ex art. 2427 c.c.		
N.	Informativa	Obbligo nei bilanci abbreviati
22- <i>sexies</i>	Nome e sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte nonché il luogo dove è disponibile il consolidato	Sì
22- <i>septies</i>	Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite	No

Criteria di valutazione

Secondo l'OIC 12, l'illustrazione dei criteri di valutazione e delle rettifiche di valore prevista dall'art. 2427 co. 1 n. 1 c.c. deve essere chiara, seppur sintetica, e non deve limitarsi a un mero riferimento ai criteri indicati dall'art. 2426 c.c.; al contrario, occorre evidenziare la scelta tra più criteri di valutazione ammessi (ad esempio, per le partecipazioni, il criterio del costo o del Patrimonio netto).

L'indicazione non deve, quindi, né limitarsi a riportare gli estremi di legge né, al contrario, essere troppo dettagliata. In entrambi i casi, infatti, verrebbe violato il postulato della chiarezza.

Le informazioni in esame devono essere obbligatoriamente fornite nei bilanci redatti in forma abbreviata.

L'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c. impone di dare evidenza, nella Nota integrativa, delle **modifiche recate ai criteri di ammortamento e ai coefficienti applicati**.

Tali modifiche potrebbero, ad esempio, derivare dalla modifica della vita utile stimata dei cespiti.

Secondo l'OIC 16 (§ 68), essa costituisce un cambiamento delle stime; è pertanto necessario indicare nella Nota integrativa gli effetti di tale cambiamento, se significativi nell'ottica del lettore (OIC 16, § 94).

Per le **partecipazioni** immobilizzate in imprese controllate o collegate **valutate con il metodo del costo**, la Nota integrativa deve motivare la differenza eventualmente rilevata tra il costo di iscrizione in bilancio e la corrispondente frazione di Patrimonio netto della società partecipata (art. 2426 co. 1 n. 3 c.c.).

Per le **partecipazioni** immobilizzate in imprese controllate o collegate **valutate con il metodo del Patrimonio netto**, la Nota integrativa deve motivare la differenza eventualmente rilevata all'atto della prima iscrizione in bilancio tra il costo di iscrizione e la corrispondente frazione di Patrimonio netto della società partecipata (art. 2426 co. 1 n. 4 c.c.).

Ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 6 c.c. l'**ammortamento dell'avviamento** è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni.

Nella Nota integrativa deve essere fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento adottato dalla società.

Secondo l'art. 2426 co. 1 n. 10 c.c., se il **valore delle rimanenze** determinato in adozione delle metodologie LIFO, FIFO o costo medio ponderato diverge in modo significativo dai valori correnti, la

differenza deve essere indicata, per ciascuna categoria di beni, nella Nota integrativa.

Movimenti delle immobilizzazioni

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni devono essere indicati:

- il costo;
- le precedenti rivalutazioni, svalutazioni e ammortamenti;
- le acquisizioni dell'esercizio;
- gli spostamenti dall'una all'altra voce;
- le alienazioni dell'esercizio;
- le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti dell'esercizio;
- il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla data di chiusura dell'esercizio.

Costi di impianto e ampliamento e di sviluppo

L'indicazione sulle voci riguardanti i costi pluriennali risponde essenzialmente alla necessità di informare il lettore del fatto che la relativa capitalizzazione è avvenuta secondo corretti principi contabili.

Riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali

L'art. 2427 co. 1 n. 3-*bis* c.c. impone agli amministratori l'obbligo di indicare in Nota integrativa *"la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali"*.

Come evidenziato dall'OIC 9 *"Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali"*, se il valore recuperabile di un'immobilizzazione – ovvero, il maggiore tra il suo valore d'uso e il suo valore equo (*fair value*), al netto delle spese di vendita – è inferiore al valore contabile, la differenza deve essere imputata a Conto economico quale perdita durevole di valore.

Criteri di quantificazione delle riduzioni di valore

In linea generale, se sussistono indicatori che fanno presumere una perdita durevole di valore di un'immobilizzazione (es. riduzione dei valori di mercato di talune immobilizzazioni, situazioni di sopravvenuta obsolescenza tecnologica, ecc.), deve essere attivato il procedimento di *impairment*.

Per le società di minori dimensioni – società che, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due di tre limiti legati al numero medio dei dipendenti (50), all'attivo di Stato patrimoniale (4,4 milioni di euro) e ai ricavi per vendite e prestazioni (8,8 milioni di euro) –, è ammesso l'approccio "semplificato" (o approccio della capacità di ammortamento), per cui i flussi di cassa possono essere assunti in misura pari ai flussi di reddito, e sono riferiti alla società nel suo complesso (e non, quindi, alla singola immobilizzazione): in pratica, l'*impairment test* si intende superato se la capacità di ammortamento complessiva è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti.

L'OIC 9 (§ 36 - 44) prevede, quali informazioni obbligatorie:

- la modalità di determinazione del valore recuperabile, con particolare riferimento all'orizzonte temporale preso a riferimento per la stima dei flussi di cassa, al tasso di crescita utilizzato per la determinazione di flussi finanziari ulteriori e al tasso di attualizzazione;
- le tecniche utilizzate per la determinazione del valore equo;
- per le società che adottano il metodo semplificato, l'adozione di tale metodo e l'orizzonte temporale preso a riferimento per la stima dei flussi reddituali futuri.

Contributi in conto capitale

Nel descrivere i criteri applicati alla valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 2427 co. 1 n. 1 c.c.), la Nota integrativa indica il metodo di contabilizzazione dei contributi ricevuti (a riduzione del costo dell'immobilizzazione o a risconto) (OIC 16, § 90 e OIC 24, § 89).

Nel caso la società abbia ricevuto contributi e li abbia contabilizzati a riduzione del costo dell'immobilizzazione, si indicano, nell'ambito dell'informativa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni (art. 2427 co. 1 n. 2 c.c.), il costo al lordo del contributo e il contributo (OIC 16, § 91).

Movimenti delle altre voci dell'attivo e del passivo

L'art. 2427 co. 1 n. 4 c.c. prevede l'indicazione, nella Nota integrativa, dei movimenti delle altre voci dell'attivo e del passivo (diverse dalle immobilizzazioni, le cui movimentazioni sono espresse nel prospetto previsto dal n. 2).

Elenco delle partecipazioni

L'art. 2427 co. 1 n. 5 c.c. prevede l'obbligo di elencare nella Nota integrativa le partecipazioni in società controllate e collegate possedute direttamente per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

I dati obbligatori da indicare sono i seguenti:

- denominazione sociale;
- sede;
- capitale sociale;
- Patrimonio netto;
- utile o perdita dell'esercizio;
- quota posseduta;
- valore attribuito in bilancio (o corrispondente credito).

L'informativa di cui trattasi deve essere coordinata con altre indicazioni obbligatorie sulle partecipazioni sociali previste sia dall'art. 2427 c.c., sia da altre disposizioni del codice civile.

Tra queste ultime, si segnalano:

- l'art. 2361 c.c., che impone di dare evidenza delle partecipazioni in società a responsabilità illimitata (si ritiene indipendentemente dalla relativa entità);
- l'art. 2427-*bis* c.c., che prevede – limitatamente alle partecipazioni diverse da quelle in società controllate e collegate e dalle partecipazioni in *joint ventures* – l'obbligo di indicarne il c.d. "fair value";
- all'art. 2497-*bis* c.c., che prevede l'indicazione dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società che esercita attività di direzione e coordinamento.

Dettaglio dei crediti e debiti

L'art. 2427 co. 1 n. 6 c.c. prevede l'obbligo di fornire, "distintamente per ciascuna voce" dei crediti e dei debiti:

- l'ammontare di durata residua superiore a 5 anni;
- l'ammontare (dei debiti) assistito da garanzie reali;
- la ripartizione secondo aree geografiche.

Per ciascuna voce dei debiti e dei crediti, deve essere indicata la quota parte con **scadenza oltre i 5 anni**.

Tale informazione completa quella – desunta dagli stessi schemi di bilancio – relativa agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

La seconda informativa prevista dal n. 6 dell'art. 2427 c.c. (relativa ai soli debiti) riguarda quelle **passività gravate da garanzie reali** (es. ipoteca) sui beni sociali.

Per ciascun debito devono essere indicate le garanzie di cui sopra.

Qualora la società abbia solamente debiti (e non crediti) scadenti oltre il quinquennio, spesso vengono rese in modo contestuale le informazioni relative alla scadenza e alle garanzie

Per quanto concerne invece la **suddivisione per area geografica**, essa avviene non per singolo credito o debito, ma con riferimento all'intera "massa"; secondo gli OIC 15 (§ 78) e OIC 19 (§ 81), la suddivisione voce per voce è necessaria solo se i dati sono significativi in relazione all'ammontare dovuto verso debitori e creditori non nazionali.

La nozione di "aree geografiche" sembra individuabile nei diversi Stati in cui l'impresa opera o, come precisa lo stesso OIC 1, nei continenti, qualora l'impresa sia un'impresa multinazionale.

Da tale nozione si evince, ad esempio, che non è obbligatorio ripartire i crediti e i debiti a seconda delle Regioni d'Italia in cui ha sede il debitore o il creditore.

Variazioni dei cambi valutari successive alla chiusura dell'esercizio

Secondo l'art. 2427 co. 1 n. 6-*bis* c.c., occorre indicare nella Nota integrativa "eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio sociale". Ciò risponde all'esigenza di informare su eventi che, benché non incidano sul Conto economico dell'esercizio in chiusura, sono suscettibili di influenzare quello dell'esercizio in corso al momento di reda-

zione del progetto di bilancio.

Le informazioni in esame non devono essere obbligatoriamente fornite nei bilanci redatti in forma abbreviata.

Pronti contro termine

L'art. 2427 co. 1 n. 6-ter c.c. impone di indicare, per ciascuna voce, *“l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine”*.

Nell'Appendice B all'OIC 12 viene precisato che la Nota integrativa (sia del cedente che del cessionario) deve essere illustrata l'operazione di vendita con obbligo di retrocessione e i termini contrattuali relativi.

Ratei e risconti, altri fondi e altre riserve

Secondo l'art. 2427 co. 1 n. 7 c.c., nella Nota integrativa deve essere indicata *“la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello Stato patrimoniale, nonché la composizione della voce «altre riserve»*”.

Con riferimento, ad esempio, ai risconti, le informazioni più tipiche da riportare attengono alla natura dei costi e dei ricavi rinviati per competenza agli esercizi successivi, nonché all'esercizio futuro di competenza di tali quote di costi o ricavi (nel caso dei risconti pluriennali).

Composizione del patrimonio netto

L'art. 2427 co. 1 n. 7-bis c.c. completa l'informativa sulle voci di Patrimonio netto già in parte contemplata dal n. 4, prevedendo l'obbligo di fornire in appositi prospetti la specificazione, per ciascuna voce:

- dell'origine;
- della disponibilità;
- della distribuibilità;
- della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Dall'OIC 28 si evince che le riserve si distinguono, **in base all'origine**, tra:

- riserve di utili, derivanti dall'accantonamento di utili non distribuiti (es. riserva legale, riserva straordinaria, ecc.);
- riserve di capitale, costituite in sede:
 - di ulteriori apporti dei soci o di conversione di obbligazioni (es. riserva sovrapprezzo azioni o quote, versamenti in conto capitale);
 - di rivalutazione monetaria;
 - di donazione da parte dei soci o di rinuncia ai crediti da parte degli stessi.

La **nozione di “possibilità di utilizzazione”** prevista dall'art. 2427 co. 1 n. 7-bis c.c. dovrebbe

richiamare quella di "disponibilità" elaborata dalla prassi aziendalistica, legata alla possibilità di utilizzo della riserva per operazioni sul capitale.

Occorre, quindi, fornire indicazioni in merito alla possibilità che la riserva possa essere utilizzata:

- per l'aumento gratuito del capitale;
- per la copertura delle perdite;
- per la distribuzione ai soci.

Si dovrà, ad esempio, dare menzione che:

- la riserva legale può essere utilizzata per la sola copertura delle perdite;
- la riserva per deroghe *ex art.* 2423 co. 5 c.c. è disponibile per l'aumento del capitale e per la copertura delle perdite, ma non per la distribuzione ai soci;
- talune riserve statutarie, per clausole dello Statuto stesso, non possono essere destinate a determinati utilizzi.

Oltre alla classificazione basata sulla disponibilità, la Nota integrativa deve riportare la classificazione delle riserve a seconda della **possibilità di distribuzione ai soci**.

Ad avviso dell'OIC 28 (§ 41), è sufficiente fornire un'informativa relativa all'avvenuta utilizzazione delle poste di Patrimonio netto negli ultimi tre esercizi.

Oneri finanziari capitalizzati

Secondo l'art. 2427 co. 1 n. 8 c.c., occorre indicare nella Nota integrativa *"l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale, distintamente per ogni voce"*.

Impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale

L'art. 2427 co. 1 n. 9 c.c. impone agli amministratori di dare conto, nella Nota integrativa:

- dell'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate;
- degli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;
- degli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime.

Le informazioni in esame devono essere obbligatoriamente fornite nei bilanci redatti in forma abbreviata.

Ripartizione dei ricavi

La ripartizione dei ricavi (art. 2427 co. 1 n. 10 c.c.) è finalizzata ad esporre, se ed in quanto significativa, la suddivisione:

- per tipologia di attività;

- per area geografica.

Proventi da partecipazione diversi dai dividendi

L'art. 2427 co. 1 n. 11 c.c. impone di dare evidenza, nella Nota integrativa, ai proventi da partecipazione diversi dai dividendi, iscritti nella voce C.15 del Conto economico.

Interessi e altri oneri finanziari

Secondo l'art. 2427 co. 1 n. 12 c.c., la Nota integrativa deve contenere una suddivisione degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari indicati nella voce C.17 del Conto economico tra:

- interessi dei prestiti obbligazionari;
- interessi dei debiti verso le banche;
- altri interessi e oneri finanziari.

Ricavi e costi eccezionali

Secondo l'art. 2427 co. 1 n. 13 c.c., la Nota integrativa deve dare conto dell'importo e della natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.

L'OIC 12 (§ 115) fornisce i seguenti esempi di elementi di ricavo o di costo da riportare in Nota integrativa:

- picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti;
- cessioni di attività immobilizzate;
- ristrutturazioni aziendali;
- operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d'azienda, ecc.).

Le informazioni in esame devono essere obbligatoriamente fornite nei bilanci redatti in forma abbreviata.

Imposte anticipate e differite

La Nota integrativa deve fornire un'informativa esauriente sulla fiscalità differita e anticipata iscritta in bilancio (art. 2427 co. 1 n. 14 c.c.), attraverso appositi prospetti che evidenzino:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno determinato l'iscrizione delle imposte anticipate e differite, con indicazione:
 - dell'aliquota applicata;
 - delle variazioni rispetto all'esercizio precedente;
 - degli importi iscritti in bilancio;
 - delle voci escluse dal computo e delle relative motivazioni;
- l'ammontare delle imposte anticipate iscritto a fronte di perdite fiscali pregresse, con distinzione tra le perdite dell'esercizio e quelle di esercizi precedenti e le motivazioni dell'eventuale mancata

iscrizione.

Nell'Appendice "Esempi di informativa da fornire in Nota integrativa" dell'OIC 25 vengono presentati i seguenti prospetti relativi alle imposte differite e anticipate.

Numero medio di dipendenti

L'art. 2427 co. 1 n. 15 c.c. prevede che la Nota integrativa debba fornire il dato del numero medio dei dipendenti, ripartito per categorie.

L'informativa in questione completa quella della Relazione sulla gestione che, a norma dell'art. 2428 co. 2 c.c., prevede, tra i dati obbligatori, quelli relativi all'ambiente e al personale.

Compensi di amministratori e sindaci

Secondo l'art. 2427 co. 1 n. 16 c.c., la Nota integrativa deve indicare i compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Compensi dei revisori

Secondo l'art. 2427 co. 1 n. 16-*bis* c.c., la Nota integrativa deve indicare:

- l'importo totale dei compensi spettanti al revisore legale o alla società di revisione per la revisione legale dei conti annuali;
- l'importo totale dei compensi spettanti ai medesimi soggetti per gli altri servizi di verifica svolti;
- l'importo totale dei compensi spettanti per i servizi di consulenza fiscale;
- l'importo totale dei compensi per gli altri servizi diversi dalla revisione legale.

Numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni

L'art. 2427 co. 1 n. 17 c.c. prevede di indicare, nella Nota integrativa:

- il numero e il valore nominale di ciascuna delle categorie di azioni della società;
- il valore nominale delle azioni della società sottoscritte nel corso dell'esercizio.

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili e titoli similari

Secondo l'art. 2427 co. 1 n. 18 c.c., nella Nota integrativa devono essere indicati i dati relativi:

- alle azioni di godimento;
- alle obbligazioni convertibili;
- ai *warrants*;
- alle opzioni;
- ai titoli ad essi similari.

Per ciascuno dei titoli in esame, deve essere specificato il relativo numero e i diritti che essi attribuiscono al possessore.

Altri strumenti finanziari

Secondo l'art. 2427 co. 1 n. 19 c.c., nella Nota integrativa devono essere indicati i dati relativi agli strumenti finanziari emessi dalla società. Per ciascuno di tali strumenti è necessario indicare:

- il numero;
- le caratteristiche;
- i diritti patrimoniali e partecipativi che essi attribuiscono;
- le principali caratteristiche delle operazioni "sottostanti".

Finanziamenti dei soci

L'art. 2427 co. 1 n. 19-*bis* c.c. prevede che la Nota integrativa fornisca informazioni in merito ai finanziamenti dei soci alla società, ripartiti per scadenze e con separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

Secondo l'OIC 19 (§ 81), l'informativa sui finanziamenti dei soci deve ritenersi estesa ai finanziamenti ricevuti dai soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento, ancorché non soci.

Beni compresi nei patrimoni destinati

L'art. 2427 co. 1 n. 20 c.c. prevede che la Nota integrativa fornisca, con riguardo ai patrimoni destinati ad uno specifico affare, le informazioni previste dall'art. 2447-*septies* c.c., ovvero:

- il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi;
- i criteri adottati per la ripartizione dei costi e dei ricavi promiscui;
- il regime della responsabilità.

Proventi dei finanziamenti destinati

L'art. 2427 co. 1 n. 21 c.c. prevede che la Nota integrativa fornisca, con riguardo ai finanziamenti destinati ad uno specifico affare, le informazioni previste dall'art. 2447-*decies* co. 8 c.c., relative alla destinazione dei proventi di tali finanziamenti.

Operazioni di leasing finanziario

Secondo l'art. 2427 co. 1 n. 22 c.c., la Nota integrativa deve recare un apposito prospetto "*dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero*

stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio'.

Scopo della previsione legislativa è quello di "bilanciare" la metodologia patrimoniale di iscrizione dei contratti di *leasing* finanziario (che non ne prevede l'evidenza nell'attivo patrimoniale del locatario) con un'informativa supplementare, da fornire nella Nota, finalizzata a fare emergere gli effetti sul risultato economico e sul Patrimonio netto che si avrebbero nel caso di adozione del metodo finanziario, previsto dai principi contabili internazionali.

L'obbligo di indicazione dei dati previsti dall'art. 2427 co. 1 n. 22 c.c. riguarda i contratti "*che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto*".

Secondo l'Appendice A dell'OIC 12, i seguenti **indicatori** possono essere considerati (singolarmente o congiuntamente) **per classificare un contratto di locazione come locazione finanziaria:**

- il contratto prevede il trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto di locazione finanziaria;
- il locatario ha l'opzione di acquisto del bene a un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al *fair value* alla data in cui si potrà esercitare l'opzione, cosicché, all'inizio del contratto di locazione finanziaria, è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;
- la durata del contratto di locazione finanziaria copre la maggior parte della vita utile del bene anche se la proprietà non viene trasferita;
- all'inizio del contratto il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per la locazione finanziaria equivale almeno al *fair value* del bene locato;
- i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza dover apportare loro importanti modifiche.

Benché non previsto dal testo di legge, appariva raccomandabile secondo l'Appendice A dell'OIC 12 nella versione 2014 un prospetto nel quale la società utilizzatrice indichi gli effetti sul Conto economico e sul Patrimonio netto che si sarebbero verificati adottando la metodologia finanziaria di contabilizzazione dei contratti di *leasing*.

Più precisamente, il principio contabile prevede l'**indicazione dei seguenti elementi:**

- l'ammontare complessivo al quale i beni locati sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni;
- gli ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati di competenza dell'esercizio;
- il valore attuale delle rate di canone non scadute determinato utilizzando il tasso di interesse effettivo del contratto di locazione finanziaria;
- gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio determinati sulla base del tasso di interesse effettivo.

Operazioni realizzate con parti correlate

Ai sensi dell'art. 2427 co. 1 n. 22-*bis* c.c., la Nota integrativa deve indicare le operazioni realizzate con parti correlate (se le stesse non sono state concluse alle normali condizioni di mercato), precisando:

- l'importo;
- la natura del rapporto;
- ogni altra informazione, relativa a tali operazioni, necessaria per la comprensione del bilancio.

Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società (art. 2427 co. 1 n. 22-*bis* c.c.).

L'art. 2426 co. 2 c.c. precisa che, per la definizione di parti correlate, si fa riferimento ai principi contabili internazionali. In particolare, la definizione di "parti correlate" si desume dallo IAS 24 (§ 9).

Fatti successivi alla chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427 co. 1 n. 22-*quater* c.c. la Nota integrativa deve indicare la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Secondo l'OIC 29 (§ 81) alcuni esempi di fatti successivi che richiedono un'informativa in Nota integrativa sono:

- operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) eseguite dopo la chiusura dell'esercizio;
- annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività;
- acquisti o cessioni di un'azienda significativa;
- distruzioni di impianti, macchinari, merci in seguito ad incendi, inondazioni o altre calamità naturali;
- annuncio o avvio di piani di ristrutturazione;
- emissione di un prestito obbligazionario;
- aumento di capitale;
- assunzione di rilevanti impegni contrattuali;
- significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) relativi a fatti sorti o operazioni effettuate dopo la chiusura dell'esercizio;
- fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato delle attività di bilancio;
- richieste di ammissione alla quotazione nelle borse valori.

Informazioni su società che redigono il bilancio consolidato

L'art. 2427 co. 1 n. 22-*quinquies* e 22-*sexies* c.c. richiede di indicare in Nota integrativa il nome e la

sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato rispettivamente dell'insieme più grande e dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato (OIC 12, § 138).

Informazioni sulla destinazione del risultato d'esercizio

L'art. 2427 co. 1 n. 22-*septies* c.c. richiede che la Nota integrativa indichi *“la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite”* (OIC 12, § 139).

8. Ulteriore informativa relativa ai principi, agli schemi e ai criteri

La Nota integrativa deve obbligatoriamente contenere un'informativa specifica riguardante i principi di redazione del bilancio e le eventuali deroghe – siano esse obbligatorie che facoltative – a cui gli amministratori hanno fatto ricorso. Le informazioni riguardano:

- il mancato rispetto degli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa in quanto determinanti effetti non rilevanti (art. 2423 co. 4 c.c.);
- le deroghe obbligatorie (art. 2423 co. 5 c.c.) o facoltative (art. 2423-*bis* co. 2 c.c.) ai criteri di redazione del bilancio;
- il raggruppamento delle voci degli schemi obbligatori, la comparabilità tra voci non omogenee e gli importi che ricadono sotto più voci (artt. 2423-*ter* co. 2 e 5 e 2424 co. 2 c.c.);
- i criteri di valutazione relativi a specifiche voci dell'attivo (art. 2426 co. 1 n. 2, 3, 4, 6 e 10 c.c.).

L'art. 2423 co. 3 c.c. prevede, poi, un'informativa specifica nel momento in cui quella derivante da disposizioni di legge non sia sufficiente a fornire una rappresentazione veritiera e corretta.

Informativa sul principio di rilevanza

L'art. 2423 co. 4 c.c. prevede che *“non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”*.

Deroghe ai criteri di redazione del bilancio

La Nota integrativa deve recare un'informativa esauriente sulle deroghe ai principi di redazione del bilancio:

- obbligatorie (art. 2423 co. 5 c.c.);
- facoltative (art. 2423-*bis* co. 2 c.c.).

Le **deroghe obbligatorie** riguardano quei casi nei quali l'applicazione di una particolare disposizione del codice civile in materia di bilancio è incompatibile con il criterio di rappresentazione veritiera e

corretta. In questi casi:

- la disposizione deve essere disapplicata;
- gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile.

Nel caso di deroga obbligatoria *ex art. 2423 co. 5 c.c.*, la Nota integrativa deve:

- motivare la deroga;
- indicarne l'influenza sulla rappresentazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico.

L'art. 2423-*bis* co. 2 c.c. consente, in casi eccezionali, la modifica dei criteri di valutazione.

Tale modifica, che **deroga** al principio generale secondo cui tali criteri devono essere costanti nel tempo, non ha carattere obbligatorio, bensì è **facoltativa**.

Nel caso di deroga *ex art. 2423-bis* co. 2 c.c., la Nota integrativa deve:

- motivare la deroga;
- indicarne l'influenza sulla rappresentazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico.

Schemi di bilancio

Ulteriori informazioni obbligatorie da fornire in Nota integrativa riguardano:

- i raggruppamenti di voci dello Stato patrimoniale (art. 2423-*ter* co. 2 c.c.);
- la comparabilità delle voci da esercizio a esercizio (art. 2423-*ter* co. 5 c.c.);
- gli importi che ricadono sotto più voci dello Stato patrimoniale (art. 2424 co. 2 c.c.).

L'art. 2423-*ter* co. 2 c.c. consente il raggruppamento delle voci dello Stato patrimoniale contrassegnate da numeri arabi quando esso:

- a causa dell'importo delle voci raggruppate, è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta;
- favorisce la chiarezza del bilancio.

Nei casi in cui talune voci dello Stato patrimoniale precedute da numeri arabi siano state raggruppate, la Nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

Secondo l'art. 2423-*ter* co. 5 c.c., il bilancio deve recare, per ciascuna voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio successivo.

Qualora le **voci non** siano **comparabili**, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate.

Al successivo paragrafo il principio prevede che quando, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile calcolare l'effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio o la determinazione dell'effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa, la società applica il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile.

La Nota integrativa deve segnalare la non comparabilità delle voci, l'adattamento delle voci dell'esercizio precedente, o ancora l'impossibilità di adattamento.

L'art. 2424 co. 2 c.c. prevede che, **se un elemento** dell'attivo o del passivo **ricade sotto più voci**,

“nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto”.

Qualora, ad esempio, la società abbia un debito di natura commerciale verso la propria controllante, esso è iscritto nella voce D.11 del passivo “Debiti verso controllanti”. Nella Nota integrativa occorre, tuttavia, menzionare la circostanza per cui, adottando una classificazione in base alla natura del debito, esso potrebbe ricadere anche nella voce “D.7 - Debiti verso fornitori”.

Criteri di valutazione

La Nota integrativa deve dare, da ultimo, espressa menzione:

- delle modifiche apportate ai criteri di ammortamento (art. 2426 co. 1 n. 2 c.c.);
- della differenza tra il valore di iscrizione in bilancio delle partecipazioni in imprese controllate o collegate valutate con il metodo del costo e la corrispondente frazione del Patrimonio netto della partecipata (art. 2426 co. 1 n. 3 c.c.);
- della differenza tra il primo valore di iscrizione in bilancio delle partecipazioni in imprese controllate o collegate valutate con il metodo del Patrimonio netto e la corrispondente frazione del Patrimonio netto della partecipata (art. 2426 co. 1 n. 4 c.c.);
- della spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento (art. 2426 co. 1 n. 6 c.c.);
- della differenza, se apprezzabile, tra costo corrente di ciascuna tipologia di rimanenze e il corrispondente importo ottenuto dalla valutazione a LIFO, FIFO o costo medio ponderato.

Informazioni supplementari

L’art. 2423 co. 3 c.c. impone ai redattori del bilancio di fornire informazioni supplementari a quelle derivanti da disposizioni di legge, qualora queste non siano sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e del risultato economico.

9. Informativa relativa agli strumenti finanziari

L’art. 2427-bis c.c. prevede una specifica informativa riguardante il c.d. “*fair value*” o valore equo degli strumenti finanziari. Più precisamente, il co. 1 della norma richiede:

- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
 - l’indicazione del loro *fair value*;
 - informazioni sulla loro entità e natura;
 - gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il *fair value* non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
 - le variazioni di valore iscritte direttamente nel Conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di Patrimonio netto;
 - una tabella che indichi i movimenti delle riserve di *fair value* avvenuti nell’esercizio;

- per le immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio a un valore superiore al *fair value*, con esclusione delle partecipazioni in imprese controllate e collegate *ex art.* 2359 c.c. e delle partecipazioni in *joint venture*:
 - l'indicazione del valore contabile e del *fair value*;
 - i motivi per cui il valore contabile, se superiore al *fair value*, non è stato ridotto.

Nozione di fair value

Ai sensi dell'art. 2426 co. 4 e 5 c.c. il *fair value* è determinato con riferimento:

- al valore di mercato, quando è possibile con facilità individuare un mercato attivo;
- al valore di mercato di componenti del derivato o di strumenti analoghi, quando per essi sia possibile individuare un mercato attivo;
- al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, quando non è possibile individuare un mercato attivo.

Se il risultato derivante dall'applicazione delle tecniche valutative sopra indicate non appare attendibile, il *fair value* non deve essere determinato.

Strumenti finanziari derivati

Ai sensi dell'art. 2426 co. 2 c.c. per la definizione di *fair value* si fa riferimento ai principi contabili internazionali.

Secondo gli IAS 32 e 39 e l'IFRS 7, cui l'art. 2427 c.c. fa rinvio, costituisce strumento finanziario "qualsiasi contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra entità".

Costituisce, poi, strumento finanziario derivato, sempre secondo i principi contabili internazionali, "uno strumento finanziario o altro contratto (...) con le tre seguenti caratteristiche:

- *il suo valore varia come conseguenza del cambiamento di uno specifico tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile (...);*
- *non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;*
- *è regolato a data futura*".

Nella Nota integrativa si devono fornire, attraverso specifici prospetti e per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

- il *fair value*;
- le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il *fair value*

non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

- le variazioni di valore iscritte direttamente nel Conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di Patrimonio netto;
- una tabella che indichi i movimenti delle riserve di *fair value* avvenuti nell'esercizio.

L'OIC 32 (§ 123 ss.) chiarisce che:

- le informazioni di cui al primo punto sono quantitative e sono riferite all'esercizio in chiusura e sono confrontate con quelle dell'esercizio precedente;
- le variazioni di valore iscritte direttamente nel Conto economico e quelle imputate alle riserve di Patrimonio netto possono essere date in forma descrittiva a commento delle singole voci di Conto economico o Stato patrimoniale;
- le informazioni di cui all'ultimo punto possono essere esposte secondo il modello proposto nell'OIC 28 (relativo al "Patrimonio netto").

Immobilizzazioni finanziarie

L'art. 2427-bis co. 1 n. 2 c.c. impone di fornire nella Nota integrativa, attraverso specifici prospetti e per ciascuna categoria di immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro *fair value*:

- il valore contabile alla data di chiusura dell'esercizio;
- il *fair value* alla data di chiusura dell'esercizio;
- i motivi per i quali il valore contabile non è ridotto in presenza di *fair value* inferiore a quello contabile.

Posta l'esclusione prevista dalla norma per le partecipazioni in imprese controllate e collegate di cui all'art. 2359 c.c. e in *joint ventures*, le **informazioni in esame riguardano**:

- le partecipazioni in imprese controllanti;
- le partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti e in altre imprese;
- i crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- i crediti verso altre imprese;
- gli altri titoli.

La menzione in Nota integrativa delle motivazioni dell'iscrizione nell'attivo delle immobilizzazioni finanziarie a un valore superiore al *fair value* completa le previsioni di cui al n. 3 dell'art. 2426 c.c.

L'informazione riguarda i casi in cui si sia mantenuto il costo originario in presenza di *fair value* (individuabile, di fatto, nel valore corrente) inferiore; trattasi, di fatto, di situazioni diverse da quelle caratterizzate dalla perdita durevole di valore dato che, ricorrendo tale circostanza, l'art. 2426 co. 1 n. 3 c.c. impone la svalutazione.

10. Informativa legata a specifiche situazioni

Nei paragrafi che seguono sono brevemente commentati gli obblighi di informazione che conseguono:

- al possesso di partecipazioni in società di persone (art. 2361 c.c.);
- alla destinazione di beni o finanziamenti ad uno specifico affare (artt. 2447-*septies* e 2447-*decies* c.c.);
- all'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento da parte di un'altra società (art. 2497-*bis* c.c.).

In mancanza di indicazioni specifiche in tal senso da parte dell'art. 2435-*bis* c.c., si devono ritenere tutte le informazioni che seguono obbligatorie anche nei bilanci redatti in forma abbreviata.

Possesso di partecipazioni in società di persone

Secondo l'art. 2361 co. 1 c.c., *"l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio"*.

Per tali partecipazioni, pertanto, viene fatto obbligo di menzione separata.

L'informativa può essere fornita, ad esempio, nell'ambito dell'analisi del n. 5 dell'art. 2427 c.c. (elenco delle partecipazioni).

Patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La costituzione di un patrimonio destinato prevede uno specifico regime di limitazione della responsabilità: per le obbligazioni contratte per lo svolgimento dell'affare, infatti, rispondono solo i beni compresi nel patrimonio destinato e non gli altri beni della società.

A fronte di tale limitazione, l'art. 2447-*septies* c.c. prevede un'indicazione distinta dei beni e dei rapporti compresi nei patrimoni destinati, mentre la Nota integrativa deve illustrare il valore e la tipologia di tali beni e rapporti.

Anche per i finanziamenti destinati a uno specifico affare, la Nota integrativa deve fornire un'informativa adeguata relativamente alla destinazione dei proventi dell'affare e ai vincoli ai quali questi sono sottoposti.

L'art. 2447-*septies* co. 1 c.c. prevede che siano distintamente indicati, nello Stato patrimoniale della società, *"i beni e i rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati"*.

Allo stesso modo, l'art. 2424 c.c., che disciplina la struttura dello Stato patrimoniale, fa salvo al co. 4 quanto disposto dall'art. 2447-*septies* c.c., ribadendo quindi in modo esplicito l'obbligo di indicare i beni e i rapporti giuridici relativi al patrimonio destinato in modo autonomo rispetto al totale di ciascuna voce di bilancio interessata.

Nella Nota integrativa delle società che hanno deliberato la costituzione di uno o più patrimoni destinati, occorre fornire una dettagliata informativa relativamente:

- al valore e alla tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato

(inclusi quelli apportati da terzi);

- ai criteri adottati per l'imputazione dei costi e dei ricavi;
- al regime della responsabilità;
- per i patrimoni a responsabilità illimitata, al criterio di valutazione adottato per la quantificazione del rischio assunto.

Attività di direzione e di coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-*bis* co. 2 c.c., ciascuna società soggetta alla direzione e al coordinamento di società terze "deve esporre in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento".

La disciplina relativa all'attività di direzione e coordinamento nell'ambito dei gruppi societari si rinvia dal disposto degli artt. 2497 ss. c.c..

Essa è imperniata sulla responsabilità che grava sulle società che esercitano tale attività e che agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio per il pregiudizio recato ai soci della società che è, invece, soggetta alla direzione e al coordinamento.

L'art. 2497-*sexies* c.c. presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento sia esercitata sulle società dalla società o ente:

- tenuto al consolidamento dei loro bilanci;
- o che comunque le controlla ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Le società e gli enti che esercitano direzione e coordinamento sono direttamente responsabili:

- nei confronti dei soci delle società partecipate, per l'eventuale pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione;
- nei confronti dei creditori sociali, per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio.

I soci e i creditori possono, pertanto, agire contro la società o l'ente che esercita la direzione e il coordinamento, ma solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.

L'art. 2497-*bis* co. 4 c.c. prevede che le società soggette a direzione e coordinamento esponano, in apposita sezione della Nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa tale attività.

L'indicazione dei dati della società controllante (o, in senso lato, della società o ente che esercita la direzione e il coordinamento) risponde alla finalità di informare i soci e i creditori sul valore e sulla composizione del patrimonio della società che può rispondere in caso di inadempimento agli obblighi di corretta gestione sanciti dall'art. 2497 c.c.

L'OIC 12 consiglia di indicare, in quanto "dati essenziali" dell'ultimo bilancio, i totali delle voci corrispondenti alle voci indicate con lettere maiuscole relative al bilancio della società che esercita atti-

vità di direzione e coordinamento.

11. Informativa “supplementare” nel bilancio abbreviato

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata possono inserire nella Nota integrativa, in aggiunta all’informativa obbligatoria, le indicazioni previste dall’art. 2428 co. 3 n. 3 e 4 c.c., ovvero:

- numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute;
- numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio.

Qualora la Nota dei bilanci abbreviati ricomprenda tali informazioni, infatti, le società che hanno titolo a redigere i conti annuali in tale forma sono esonerate dalla redazione della Relazione sulla gestione (art. 2435-*bis* co. 6 c.c.).